



# CoInA News

“SAPERE E NON DENUNCIARE EQUIVALE  
A COLPA IN SEDE PROCESSUALE”

## Diffida abuso imposizione ferie

DICEMBRE 2016

(Lettera inviata all'amministrazione in data 2/11/16)

A questa O.S. sono pervenute infinite segnalazioni di comportamenti da parte di molte caposala, le quali impongono la fruizione di tutte le ferie sia dell'anno in corso che quelle pregresse come stabilito da una circolare.

Il Coina non è a conoscenza di nessuna circolare vigente (mai pervenuta a questa O.S.) che imponga come fruire delle ferie da parte del lavoratore.

Sommario:

Le ferie sono sancite dalla costituzione nell'art. 36, regolate dal CCL, nonché dal D.Lgs. 66 del 8 aprile 2003 e, come spesso citato dalla Corte di Giustizia Europea, sono un godimento da parte del lavoratore e non una mera fruizione.

1 Diffida abuso  
imposizione ferie

L'articolo 10 co. 1 del D.Lgs. 66/2003 riguardo alle ferie dispone quanto segue: “...*tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione*”.

2 Istituto della  
flessibilità orario  
in ingresso per gli  
infermieri.

Il CCL della FPG cita nell'art. 31 co. 9 “*Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente*”, prosegue nell'art. 31 co. 10 “*Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi*”, terminando sempre con l'art. 31 co. 14 “*In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie debbono essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo*”. Nello specifico il D.Lgs 66/2003 ricorda che i CCL devono essere migliorativi per i dipendenti e non in peius.

3 Istituto della  
flessibilità orario  
in ingresso per gli  
infermieri.

Nel caso di specie se vi è la presenza di una circolare o di una imposizione verbale all'obbligo dei dipendenti a godere di periodi di ferie assolutamente non richiesti, è palese una sussistenza di abuso.

Invitiamo pertanto questa amministrazione ad emanare un comunicato a tutte le Dirigenti Sitra di attenersi a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal CCL, ricordando, qualora fosse necessario, che comunque **una circolare non modifica un articolo contrattuale, ne tanto meno una legge dello stato.**

In attesa di un immediato riscontro, questa O.S. si rende pienamente disponibile ad un confronto per risolvere questo increscioso accaduto.

La redazione Coina

## Istituto della flessibilità oraria in ingresso degli infermieri



Non avremmo mai pensato di dover scrivere un articolo sulla flessibilità oraria prevista dai vari CCNL.

Perché, allora, scrivere un articolo sulla flessibilità orario in ingresso dedicata solo agli infermieri?

Semplicemente, perché alcune sigle sindacali stanno strumentalizzando questo istituto scambiandolo con un eventuale indennità di tempo tecnico di vestizione/svestizione della divisa da lavoro, che deve essere invece inserita nel normale orario di lavoro.

Ma andiamo per ordine.

Per flessibilità oraria in ingresso si intende la tolleranza del ritardo nel timbrare (15') il cartellino. Ne consegue che quei 15 minuti di tolleranza o ritardo, dovranno essere recuperati in uscita.

*"Non compete all' infermiere, ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell' unità del paziente, usare padelle e pappagalli per l'igiene del malato e riassetare il letto... Sentenza Corte di Cassazione n° 1078 del 1985 "*

Il Contratto Collettivo di Lavoro della Fondazione Policlinico Gemelli stabilisce all'art 29 co. 4: " **L'orario di lavoro prevede una flessibilità in ingresso della durata massima di trenta minuti per il personale non turnista e della durata massima di quindici minuti per il personale turnista**", prosegue poi con il comma 5 sempre dello stesso articolo " **Il personale appartenente alla categoria D e Ds che non svolge attività di front office o turni in generale può effettuare la propria prestazione lavorativa giornaliera prevista nell'ambito di una fascia oraria predefinita che va dalle ore 7.00 alle ore 21.00 per il personale sanitario e dalle 8 alle 20.00 per il restante personale, senza dover produrre giustificazione per le entrate e le uscite diverse dall'orario standard....**

Quindi la flessibilità oraria in ingresso, non è una esclusiva del personale infermieristico anzi, è più una **prerogativa del personale amministrativo**, tanto passare da un minimo di **trenta minuti** fino ad arrivare ad una **flessibilità di una o due ore**, sempre in ingresso.

Secondo qualcuno, grazie all'istituto della flessibilità in ingresso, l'infermiere ne trarrebbe un beneficio perché avrebbe il tempo tecnico per indossare la divisa.

Qui i dubbi e le perplessità aumentano in modo esponenziale.

Come fa un infermiere che arriva con 15 minuti di ritardo ad avere più tempo per vestirsi ed essere puntuale in reparto???

## Istituto della flessibilità oraria in ingresso degli infermieri

Eppure quello che si dice nei corridoi sindacali è proprio questo!!!!

L'infermiere gode di un istituto esclusivo di flessibilità, che ne beneficia per aver più tempo per indossare la divisa e quindi non ha nessun diritto per un eventuale riconoscimento del tempo tecnico di vestizione.

A questo punto ognuno può farsi l'opinione che vuole!!!

Appare abbastanza evidente che più che una **esclusiva flessibilità per l'infermiere** sembra una evidente **sperequazione di trattamento**, visto che solo l'infermiere ha una **flessibilità ridotta ai minimi termini** e che è stata la stessa amministrazione nella trattativa contrattuale a voler inserire questo istituto di flessibilità in ingresso a tutti i lavoratori.

Perché barattare una flessibilità garantita a tutti con il tempo tecnico di vestizione da inserire nell'orario di lavoro???

A questo punto, se dovesse rimuovere la flessibilità in ingresso per gli infermieri, dovrebbe essere rimossa a tutti i lavoratori, soprattutto perché presenta le caratteristiche peculiari di disparità di trattamento tra categorie.

Lo stesso Direttore SITRA ha affermato che **nessun infermiere ha mai subito una sanzione disciplinare per essere arrivato in ritardo**, questo ribadisce il fatto che per l'infermiere l'orario flessibile **non è un istituto per lui consono visto che arriva sempre 15-20 minuti prima dell'orario di lavoro ufficiale**, proprio perché necessita del tempo tecnico di vestizione e svestizione ormai riconosciuto da sempre più aziende sanitarie a colpi di ricorsi collettivi di infermieri o da accordi con le O.SS..

A chi conviene veramente mantenere la flessibilità in ingresso???

Agli infermieri o a i non turnisti in primis personale amministrativo??

A voi le logiche deduzioni.



*“La professione infermieristica rientra nel disposto dell’art. 2229 del C.C. come Professione intellettuale, al pari di quella medica”*

La Redazione CoinaNews

**PAGINA 3**

**” PUÒ DARSÌ CHE NON SIATE RESPONSABILI PER LA SITUAZIONE  
IN CUI VI TROVATE, MA LO DIVENTERETE SE NON FATE NULLA  
PER CAMBIARLA“. M.L.KING**



Co. In. A  
L.go A. Gemelli 8  
Roma 00168

**Tel.: 0630155256**

**Fax: 06/3054299**

**Cell. 3296734378**

**E-mail: [info@coina.it](mailto:info@coina.it)**

**WWW.COINA.IT**

**WWW.COINANNEWS.IT**

**Apertura Sede**

**Lunedì Mercoledì Venerdì**

**Dalle ore 9.30 alle ore 12.30**